



COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.40

OGGETTO:

Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese - SAAMO S.P.A. Scioglimento e liquidazione della Società - Modifica Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune.

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di novembre alle ore 18:30, nella Sala delle riunioni si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Si dà atto che la seduta si svolge nell'impianto sportivo Località Castelvero per il rispetto delle distanze di cui alla normativa COVID 19.

I presenti sono dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Mario Pesce	SINDACO	Presente
Stefano Cavanna	CONSIGLIERE	Presente
Eleonora Carbone	CONSIGLIERE	Presente
Oscar Fossen	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Carrea	CONSIGLIERE	Presente
Giuseppe Lasagna	CONSIGLIERE	Assente
Giuseppe Bruno Raffaghello	CONSIGLIERE	Assente
Luigi Del Fante	CONSIGLIERE	Assente
Rosanna Zenner	CONSIGLIERE	Presente
Andrea Baldrihi	CONSIGLIERE	Presente
Gabriella Cazzulo	CONSIGLIERE	Assente

Presenti 7 Assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Deliberazione di C.C. n. 40 del 27-11-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” ed in particolare l’art. 42, lett. e), sulle competenze del Consiglio Comunale in materia, tra l’altro, di organizzazione dei pubblici servizi e di partecipazione a società di capitali;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:
 - l’art. 7, commi 1, 2 e 7, il quale prevede:
 - “1. *La deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:*
 - a) *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;*
 - b) *provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;*
 - c) *deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*
 - d) *delibera dell’organo amministrativo dell’ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.*
 - 2. *L’atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all’articolo 5, comma 1.*
 - 7. *Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:*
 - a) *le modifiche di clausole dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell’attività della società;*
 - b) *la trasformazione della società;*
 - c) *il trasferimento della sede sociale all’estero;*
 - d) *la revoca dello stato di liquidazione.*”
 - l’art. 5, comma 1, il quale prevede:
 - “1. *A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.*”;
 - l’art. 14, il quale prevede:

“1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.”;

- l'art. 20 che disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;

Premesso:

- che questo Comune partecipa, unitamente ad altri 17 Comuni, nella società S.A.A.M.O. s.p.a. – Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese (di seguito, S.A.A.M.O. s.p.a.), con sede legale in Ovada, strada Rocca Grimalda, 47/c, costituita il 15/12/1979, di cui il Comune detiene il 5,52% del capitale sociale;
- che S.A.A.M.O. S.p.A., società interamente pubblica, esercita in concessione il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) urbano ed extraurbano nel territorio di Ovada ed extraurbano nei territori dei Comuni soci dell'area ovadese, nella sua qualità di socio della Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. (SCAT S.c.r.l.), società a capitale pubblico privato, alla quale S.A.A.M.O. S.p.A. partecipa con la quota del 7,17%, aggiudicataria della gara per il trasporto pubblico (TPL) e titolare del relativo contratto in essere (oggi) con l'Agenzia Mobilità Piemontese, avente scadenza, in forza dell'ultima proroga accordata, il 30 giugno 2021;
- che attualmente S.A.A.M.O. s.p.a. svolge il proprio servizio attraverso 8 linee extraurbane e 5 linee urbane (in Comune di Ovada), per circa 415.000 km all'anno;
- che S.A.A.M.O. s.p.a. svolge anche il servizio di trasporto scolastico per alcuni dei Comuni soci, a seguito di affidamento conferito dagli enti medesimi;
- che oltre al trasporto pubblico locale, S.A.A.M.O. s.p.a. gestisce anche il servizio di noleggio con conducente;

Considerato quanto segue:

- la S.A.A.M.O. S.p.A. chiude il bilancio di esercizio con risultato di perdita dal 2012 con valori progressivamente crescenti (esercizio 2012 risultato – 28.548, esercizio 2013 risultato – 80.981, esercizio 2014 risultato – 58.894, esercizio 2015 risultato – 74.988, esercizio 2016 risultato – 237.484, esercizio 2017 risultato – 196.748, esercizio 2018 – 244.234);
- le perdite sono state ripianate sino all'esercizio 2017 da S.A.A.M.O. S.p.A. mediante utilizzo di proprie riserve disponibili – che si sono esaurite – con conseguente significativa erosione del patrimonio netto sociale e progressivo deterioramento della liquidità aziendale;
- questo Comune, nell'ambito della revisione periodica delle partecipazioni societarie, effettuata nell'anno 2018 con riferimento alle partecipazioni detenute nel 2017 ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/12/2018, aveva individuato, congiuntamente agli altri Comuni soci, relativamente alla Società S.A.A.M.O. s.p.a. una serie di azioni di razionalizzazione, da attuarsi nel 2019, volte al contenimento dei costi di funzionamento;
- in esecuzione degli indirizzi espressi nel Piano di revisione ordinaria 2018, assunti sulla scorta delle valutazioni dell'Amministratore Unico e secondo quanto concordato tra i Comuni soci, la società ha predisposto un Piano di ristrutturazione aziendale,

finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario nell'esercizio 2022 ed al mantenimento della continuità aziendale. L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni soci nella seduta del 11/04/2019 ha preso atto del Piano di ristrutturazione aziendale e, condividendone i contenuti, ha deliberato di portare il Piano medesimo all'esame degli organismi comunali competenti per l'approvazione e la conseguente erogazione delle quote di ripiano perdite riferite a ciascun Comune in relazione alla rispettiva quota di partecipazione societaria. Il Piano di ristrutturazione aziendale, redatto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016, dalla Società prevede, con l'obiettivo di garantire la continuità aziendale ed il progressivo riassorbimento della perdita a partire dall'esercizio 2019, diverse linee di intervento sulla gestione volte alla razionalizzazione attraverso il contenimento dei costi e l'ottimizzazione dei ricavi e prevede l'intervento da parte dei Comuni soci a sostegno del Piano, per mantenere la continuità aziendale finanziariamente sostenibile, attraverso il ripiano della perdita di esercizio 2018 pari ad € 244.234 e della perdita di esercizio 2019 stimata in € 212.000. Questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 07/06/2019 ha approvato il Piano di ristrutturazione, nonché il ripiano della perdita di esercizio 2018 ammontante a complessivi € 244.234 per la quota di partecipazione societaria detenuta pari al 5,52%;

- il Comune ha effettuato l'accantonamento obbligatorio ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 175/2016;
- l'Amministratore Unico della società, in relazione all'andamento della gestione dell'esercizio 2019 ha fornito il monitoraggio del Piano, formulando una revisione delle previsioni al 31/12/2019. All'esito di tale monitoraggio si è riscontrata una previsione di contrazione degli introiti da tariffa di entità limitata ed una più significativa contrazione dei ricavi dall'attività di noleggio, parzialmente compensate da un incremento dei ricavi da servizio di trasporto scolastico, da una contenuta ulteriore contrazione dei costi del personale e dei costi di manutenzione e gestione degli automezzi. Di conseguenza il risultato lordo totale previsto, ad esito del monitoraggio, alla chiusura dell'esercizio 2019 si prevedeva attestarsi a – 216.000 euro in luogo dei – 212.000 euro stimati in fase di redazione del Piano. Nel contempo, mentre si è riscontrato un andamento positivo dei debiti verso fornitori, risultano non avere ancora avuto buon esito le trattative per accendere i finanziamenti per l'acquisto dei nuovi automezzi e le azioni per lo smobilizzo dei crediti pregressi sono state attuate solo in minima parte. Il Monitoraggio è stato presentato in data 01/10/2019 all'Assemblea dei soci che ne ha preso atto rimarcando la necessità di proseguire nell'attuazione del Piano di ristrutturazione, garantendo la continuità aziendale;
- l'Amministratore Unico della società, ha predisposto il programma di valutazione del rischio aziendale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016 e lo ha presentato all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2018, unitamente alla Relazione semestrale al 30/06/2019, nella quale l'Amministratore Unico evidenzia che l'alienazione del fabbricato, attualmente locato alla società Econet S.r.l., appare sempre più improcrastinabile per recuperare fondi per investimenti e riserve di supporto al risparmio e alla messa in sicurezza del servizio aziendale;

- l'Assemblea dei soci in data 21/11/2019 ha ritenuto, sulla scorta dell'evidente criticità di recupero dei crediti riportati nel Piano e nel documento di monitoraggio, uniti alla difficoltà di accedere al credito bancario, che stanno impattando sulla capacità di acquisto/investimento della società e sulla capacità di onorare debiti pregressi e su richiesta dell'Amministratore Unico di condurre azioni di cambiamento/miglioramento rispetto a quanto previsto nel Piano, di conferire mandato per l'avvio di interventi e procedure volte ad addivenire alla cessione (o, in subordine, all'affitto) del ramo di azienda appartenente a SAAMO S.p.A. ed avente ad oggetto l'esercizio del trasporto pubblico locale (TPL) e di conferire mandato esplorativo all'Amministratore Unico ai fini del trasferimento diretto o indiretto ad Econet s.r.l., attuale conduttore, degli immobili (capannone, uffici, area ecologica) di proprietà SAAMO S.p.A. ubicati in Ovada, Zona Rebba;
- questo Comune, nell'ambito della revisione periodica delle partecipazioni societarie, effettuata nell'anno 2019 con riferimento alle partecipazioni detenute nel 2018 ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/12/2019, congiuntamente agli altri Comuni soci, relativamente alla Società S.A.A.M.O. S.p.A. ha previsto, ferma restando la verifica delle prospettive di operatività in continuità aziendale, la prosecuzione di attuazione del Piano di ristrutturazione aziendale redatto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016, già avviato nel 2019, finalizzato al recupero dell'equilibrio economico finanziario ed alla continuità aziendale ai cui risultati verrà data attuazione mediante gli atti allo scopo necessari e previsti, attraverso valutazioni ed azioni congiunte degli Enti soci, in relazione alle criticità di recupero dei crediti riportati nel Piano originario e nel documento di monitoraggio ed alla difficoltà di accedere al credito bancario, quali azioni correttive di integrazione e miglioramento:
 - l'avvio di interventi e procedure volte ad addivenire alla cessione (o, in subordine, all'affitto) del ramo di azienda appartenente a SAAMO s.p.a. ed avente ad oggetto l'esercizio del trasporto pubblico locale (TPL)
 - l'avvio di azioni esplorative ai fini del trasferimento diretto o indiretto ad Econet S.r.l., attuale conduttore, degli immobili (capannone, uffici, area ecologica) di proprietà SAAMO s.p.a. ubicati in Ovada, Zona Rebba;

Visto che la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, a seguito di approfondimenti istruttori in merito alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, detenute nell'anno 2018, adottata dal Comune di Ovada ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, con provvedimento n. 63/2020/SCRPIE/PRSE assunto in camera di consiglio in data 10/06/2020, pervenuto al Comune di Ovada al Prot. 10097 del 15/06/2020 e trasmesso a tutti i Comuni soci di S.A.A.M.O. S.p.A., ha evidenziato e disposto quanto segue:

- ha rammentato il disposto dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., ed ha evidenziato il *fatto che, giusta il comma 5 del medesimo articolo, non è possibile "salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve*

disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”;

- *esaminati i vari aspetti di criticità della situazione finanziaria in cui versa la S.A.A.M.O. s.p.a., che non consentono di attribuire al Piano di ristrutturazione aziendale una valutazione di idoneità, così come, al contrario, richiesto dalla legge, ha invitato l'Amministrazione comunale a valutare attentamente le future scelte di governance della partecipata stessa, ad assumere le iniziative necessarie per il superamento delle criticità evidenziate e, nel rispetto delle previsioni di legge, ad operare in funzione dell'equilibrio finanziario della società;*
- *ha accertato che il Piano di ristrutturazione aziendale della partecipata S.A.A.M.O. s.p.a., approvato dall'Assemblea dei soci e revisionato nelle previsioni il 21 novembre 2019, presenta oggettive e rilevanti criticità, legate al precario recupero dei crediti, alla mancanza di liquidità, alla rappresentata conseguente difficoltà ad accedere al credito bancario, alla gestione aziendale inefficiente, rappresentata, fra l'altro, dall'obsolescenza del parco automezzi, dal limitato volume dei servizi con aumento dei costi e diminuzione dei ricavi e con significative riduzioni del patrimonio netto, tutti elementi evidenziabili nel piano originario e nel documento di monitoraggio;*
- *ha invitato l'Ente ad adottare ogni misura necessaria per assicurare un costante monitoraggio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della partecipazione nella S.A.A.M.O. s.p.a. nella titolarità del Comune nonché ad assumere le iniziative necessarie per il superamento delle criticità evidenziate e, nel rispetto delle previsioni di legge, ad operare in funzione del ripristino dell'equilibrio finanziario della società partecipata; l'Ente locale socio, tenuto conto della grande rilevanza che la situazione debitoria della società riveste sul bilancio e sugli equilibri del Comune di Ovada e degli altri comuni partecipanti, ad attivarsi tempestivamente nei confronti della società, affinché gli organi sociali competenti, a seguito di un'adeguata valutazione del rischio, adottino, senza indugio, una idonea revisione del piano di risanamento che corregga gli effetti della crisi in funzione dell'effettivo concreto conseguimento dell'equilibrio finanziario e dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero, se ancora possibili, o, in caso di perduranti criticità finanziarie e gestionali, adottino i provvedimenti conseguenti indicati all'art. 14, co. 1, d.lgs. 175/2016;*
- *ha disposto che l'Ente, all'esito di un rigoroso monitoraggio della situazione afferente la partecipata S.A.A.M.O. s.p.a., con particolare riguardo alle criticità connesse alla emergente scarsa remuneratività ed al riscontrato precario equilibrio patrimoniale,*

provveda a trasmettere a questa Sezione regionale di Controllo, entro e non oltre quattro mesi dalla ricezione della presente deliberazione, il monitoraggio circa lo stato di attuazione e gli effetti dei provvedimenti assunti, corredata di motivato parere dell'Organo di revisione;

Dato atto che la Corte dei Conti, con orientamento consolidato, ribadito, in ultimo, dalla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte anche nella sopra detta pronuncia, ha rilevato che l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 Testo Unico delle Società Partecipate stabilisce il principio generale del divieto di "soccorso finanziario" da parte degli Enti Pubblici partecipanti in favore degli organismi partecipati che versino in condizioni di reiterate perdite di esercizio. Tale divieto costituisce l'espressione della volontà legislativa di abbandono della logica del salvataggio "a tutti i costi" degli organismi a partecipazione pubblica in condizioni di precarietà economico finanziaria, di dissesto o perdita strutturale. Sempre la Giurisprudenza Contabile ha evidenziato che deve ritenersi fortemente limitata per le Amministrazioni Locali, considerato l'uso delle risorse della collettività, l'ammissibilità di interventi a sostegno dei suddetti Enti mediante erogazione o, comunque, dispendio di disponibilità finanziarie che appaiono prive di una concreta ed effettiva prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione dei soggetti beneficiari. Tale divieto non è motivato solo in ragione di esigenze di contenimento della spesa, ma anche nell'ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano sul mercato di fruire di agevolazioni o, comunque, privilegi in grado di alterare le fisiologiche dinamiche concorrenziali del mercato. L'Amministrazione che intenda farsi carico dei reiterati risultati negativi della gestione di un Organismo partecipato è tenuta a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito con tale operazione in relazione ai propri scopi istituzionali, con particolare riferimento alle ragioni non solo giuridiche ma anche economiche della stessa con un provvedimento congruamente motivato che evidenzi in modo adeguato la concreta ed effettiva possibilità di assicurare una continuità aziendale economicamente sostenibile. Conformemente, la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che il meccanismo dell'accantonamento di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 175/2016 risponde all'esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell'ottica della salvaguardia degli equilibri presenti e futuri degli enti stessi. L'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l'insorgenza a carico dell'Ente socio di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato, restando valido il sistema di limiti individuato dalla stessa giurisprudenza con riguardo alla possibilità per gli enti locali di ricorrere a tali operazioni nell'ambito dei rapporti finanziari con le proprie partecipate, restando precluso il "soccorso finanziario" nei confronti degli organismi partecipati che versino in condizioni di reiterate perdite di esercizio;

Considerato:

- che la S.A.A.M.O. s.p.a., a seguito di approfondita valutazione dell'andamento aziendale quale risultante dai bilanci societari 2016, 2017 e 2018 ha inteso cedere, come da indirizzo deliberato dall'Assemblea dei soci in data 21 novembre 2019, il ramo d'azienda di proprietà ad oggetto l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale;

- che questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2020, ha autorizzato la S.A.A.M.O.s.p.a. a procedere alla cessione del suo ramo aziendale ad oggetto il trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, esercitato in qualità di socio di SCAT a.r.l., formulando indirizzi per la determinazione del valore, per la cessione e per lo svolgimento della procedura di scelta del contraente;
- che la cessione del ramo aziendale ad oggetto trasporto pubblico locale è stata individuata quale prima misura correttiva del Piano di ristrutturazione della società, modificando in tale senso il Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune, adottato a suo tempo, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016;
- che è in corso di svolgimento la procedura aperta per la scelta del cessionario;

Valutato:

- che il bilancio di esercizio della S.A.A.M.O. s.p.a. al 31/12/2019, approvato dall'Assemblea dei soci in data 14/07/2020 che si è chiuso con un risultato di perdita di € 330.237;
- che, secondo le risultanze della Nota Integrativa:
 - il risultato economico di gestione per l'anno 2019 risulta ulteriormente peggiorato rispetto all'esercizio precedente, in conseguenza di sopravvenienze passive relative alla cancellazione di crediti inesigibili e alla rettifica di costi di precedenti periodi, oltre ad un accantonamento al fondo rischi su crediti;
 - in conseguenza della grave carenza di liquidità, la società ha dovuto abbandonare, o quanto meno rallentare, l'attuazione di alcune scelte strategiche, quali la gestione della sosta a pagamento e l'acquisto di nuovi bus, valutando concretamente la cessione del fabbricato di sua proprietà per reperire liquidità nel breve periodo;
 - si riscontra un aumento dei debiti rispetto all'anno precedente del 26 % circa;
 - in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19, si sono azzerati o pesantemente ridotti i proventi dell'attività di noleggio, del trasporto scolastico, del trasporto pendolare per lavoro e studio, gli incassi da bigliettazione a bordo, per cui i ricavi sono costituiti quasi esclusivamente dai corrispettivi chilometrici regionali del trasporto pubblico locale che continuano ad essere corrisposti ad importo intero;
- che tale perdita genera un'ulteriore erosione del patrimonio netto ed induce il Collegio sindacale a raccomandare *un attento e costante monitoraggio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, di una revisione del Piano di ristrutturazione e comunque l'assunzione di tutte le misure idonee a stabilizzare una situazione economico – finanziaria già difficile, che oggi vede sommarsi alle pregresse incertezze quelle indotte dalla crisi da COVID-19 in ordine alla capacità dell'impresa di operare nel medio periodo in una prospettiva di continuità aziendale;*

Considerato:

- che i dati di bilancio della S.A.A.M.O. S.p.A. fanno riscontrare la seguente evoluzione del risultato di esercizio con un forte incremento della perdita di esercizio, soprattutto a partire dall'esercizio 2016, come risulta dalla seguente tabella

	2015	2016	2017	2018	2019
Risultato di esercizio	- 74.988	- 237.484	- 196.748	- 244.234	- 330.237

- che, nonostante varie azioni di razionalizzazione intraprese, risulta significativamente intaccato il capitale netto della società;
- che non è risultato percorribile l'accesso al credito bancario per investimenti volti al rinnovo della flotta aziendale, che per la sua obsolescenza comporta inefficienze della gestione, stante la scarsa remuneratività del settore e dell'ambito di operatività della società e le sue ridotte dimensioni che rendono incerto il mantenimento a medio/lungo termine degli equilibri reddituali;
- che il limitato volume di servizi svolti da S.A.A.M.O. S.p.A.. non consente azioni di miglioramento dei costi fissi di struttura;
- che si riscontra una crescente criticità finanziaria derivante dai crescenti risultati negativi di esercizio e dalla crescita dello stock di crediti vantati per servizi resi ma oggetto di contenzioso;

Visto che l'Assemblea dei soci nella seduta del 22/09/2020 ha deliberato che, *una volta pubblicato il bando di gara a cura dell'attuale Amministratore unico, mentre si procederà alla messa in atto delle diverse fasi della stessa ed al relativo monitoraggio, si procederà parallelamente alla nomina del liquidatore che predisporrà ed attuerà, con le tempistiche coordinate e l'attenzione dovuta alla complessità del momento aziendale, la liquidazione della società;*

Visto che l'Amministratore Unico di S.A.A.M.O. s.p.a. ha presentato ai Comuni soci relazione, acquisita al Prot. n. 5204 in data 11/11/2020, dalla quale risulta:

- che le risultanze dell'andamento societario al 30 settembre 2020 presentano un trend in ulteriore flessione rispetto all'esercizio 2019, come risultante dalla tabella seguente riferita solo ad alcune voci che emergono dalla situazione economico-patrimoniale a tale data

	2019	Settembre 2020
Ricavi attività caratteristica	1.308.860	680.267
Costi della produzione	1.731.638	914.687
Differenza	- 422.778	- 234.420

- che il Piano di ristrutturazione della società non ha condotto ai risultati attesi, avendo inciso anche l'emergenza sanitaria in atto;
- che tale contesto ha determinato una ulteriore erosione del patrimonio netto, superiore al limite del terzo, fatto che determina la necessità di un intervento di ricapitalizzazione della società, ovvero la sua messa in liquidazione;
- che le perdite progressivamente maturate suggeriscono un intervento finalizzato a scongiurare ulteriori emorragie;
- che appare comunque necessario garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale (per un periodo di tempo limitato) e, per quanto possibile tutelare nel miglior modo possibile i posti di lavoro;
- che sono in corso di espletamento le procedure di gara volte all'alienazione del ramo di azienda trasporto pubblico;
- che, in considerazione della situazione della società e dell'impossibilità da parte dei soci pubblici di intervenire a finanziamento della società, come rilevato dalla Corte dei

Conti, viene ritenuto opportuno che i soci deliberino comunque lo scioglimento della S.A.A.M.O. s.p.a., con nomina di un liquidatore che, affiancato all'uopo da un tecnico, conduca un breve esercizio provvisorio, finalizzato all'alienazione dell'azienda, o di una sua parte (esercizio che in ogni caso dovrà cessare in assenza di interessi di terzi) e provveda alla definizione della vendita dell'immobile e degli altri asset, chiudendo, ove possibile, la liquidazione in bonis e, in caso di squilibrio, adotti ogni iniziativa opportuna in ossequio alle previsioni di legge;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, non sussistano i presupposti per una revisione del Piano di ristrutturazione aziendale idonea a correggere gli effetti della crisi in funzione dell'effettivo e concreto conseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale e recupero dell'equilibrio finanziario;

Considerato pertanto necessario procedere allo scioglimento della società S.A.A.M.O. S.p.A., ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile e art. 22 dello Statuto della Società, attivando il processo di liquidazione della Società con esercizio provvisorio;

Dato atto delle riunioni svoltesi in merito con gli altri Comuni soci della S.A.A.M.O. S.p.A. al fine di valutare congiuntamente la situazione della Società ed assumere convergenti determinazioni in merito;

Tenuto conto dell'interesse per il Comune di acquisire, proporzionalmente alla propria partecipazione in S.A.A.M.O. S.p.A., la quota di partecipazione diretta nella società ECONET s.r.l., attualmente detenuta in via indiretta attraverso S.A.A.M.O. S.p.A., al fine di garantire il regolare funzionamento della Società ECONET medesima, nella misura complessiva del 43,64% del capitale sociale di Econet s.r.l. corrispondente a nominali complessivi € 52.365,41;

Sulla base dei presupposti e per i motivi suesposti;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 19/08/2016, n. 175;

Preso atto del parere favorevole di legittimità sulla proposta di deliberazione, da parte del Segretario Comunale;

Preso atto del parere favorevole sottoscritto in data 25/11/2020 dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni tutte esposte in premessa e che si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, lo scioglimento ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile e art. 22 dello Statuto della Società S.A.A.M.O. S.p.A. – Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese, con sede legale in Ovada, strada Rocca

Grimalda, 47/c, di cui questo Comune detiene il 5,52% del capitale sociale e di autorizzare, conseguentemente, la messa in liquidazione della Società;

2. Di formulare i seguenti indirizzi per lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società:

a) nomina di un liquidatore che, affiancato all'uopo da un tecnico, conduca un breve esercizio provvisorio, finalizzato al completamento, ove non già intervenuto, della procedura, già avviata, di cessione del ramo aziendale ad oggetto il trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, esercitato da S.A.A.M.O. s.p.a. in qualità di socio di SCAT a.r.l. (esercizio che in ogni caso dovrà cessare in assenza di interessi di terzi);

b) definizione, in sede di incarico al liquidatore, di un cronoprogramma della procedura di liquidazione che consenta la sua conclusione in tempi brevi e definiti;

c) attuazione, quale prima azione del procedimento di liquidazione, del trasferimento al Comune, proporzionalmente alla propria partecipazione in S.A.A.M.O. S.p.A., della quota di partecipazione diretta nella società ECONET s.r.l., attualmente detenuta in via indiretta attraverso S.A.A.M.O. S.p.A., nella misura complessiva del 43,64% del capitale sociale di Econet s.r.l. corrispondente a nominali complessivi € 52.365,41.

d) la partecipata, attraverso il Suo Organo Amministrativo fornisca un'integrazione di informativa da cui risulti che la società sia al momento solvibile ovvero in grado di far fronte alle sue più immediate obbligazioni a partire dal pagamento degli stipendi per il mese corrente e prossimo, al fine di escludere che si trovi in stato di insolvenza, situazione che non consentirebbe l'ipotesi di liquidazione "in bonis";

e) richiedere al liquidatore di effettuare l'immediata comparazione dei debiti complessivi dell'azienda con il ricavo dal patrimonio della stessa, con immediato avvio, in caso di incapienza del patrimonio per la soddisfazione di tutti i creditori, della procedura concorsuale e assicurare, in seno a questa, la pari condizione dei creditori;

3. Di dare atto che gli esiti della liquidazione potrebbero comportare una perdita patrimoniale corrispondente alla quota di partecipazione del Comune alla Società.

4. Di dare mandato al Sindaco di richiedere all'Organo amministrativo della società la convocazione dell'Assemblea straordinaria per la deliberazione sullo scioglimento e conseguente liquidazione della Società, secondo gli indirizzi come sopra definiti, nonché la nomina del liquidatore ed ogni potere utile a tutelare i diversi interessi coinvolti per il tempo strettamente necessario alla liquidazione stessa, tenuto conto del breve esercizio provvisorio finalizzato allo svolgimento della procedura, già avviata, di cessione del ramo aziendale ad oggetto il trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, esercitato da S.A.A.M.O. s.p.a. in qualità di socio di SCAT a.r.l.

5. Di adeguare il Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, in sede di approvazione del piano stesso (entro dicembre 2020, atteso che il piano di revisione delle partecipazioni venne a suo tempo approvato sulla base delle informazioni in allora disponibili), inserendovi le determinazioni assunte con la presente deliberazione, da trasmettere, unitamente ai documenti richiesti, in copia al MEF e alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge dispone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Legettimità**

Data: 27-11-2020

Il Responsabile
F.to dott. Massimo Parodi

Questo verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco
F.to Pesce Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

Questa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 04-12-2020 per 15 giorni consecutivi.

Castelletto d'Orba, li 04-12-2020

Reg. Pubbl. n. 445

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 27-11-2020

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Castelletto d'Orba, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 04-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Parodi dott. Massimo